

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 03/02/2021

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo cumulativo in data 1/9/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato il seguente contratto di prestito con delegazione di pagamento sullo stipendio: contratto nr. xxxx961, stipulato in data 12/6/2013, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 33 rate. Ha quindi chiesto: il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 522,40, a titolo di "spese contrattuali e d'istruttoria"; gli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200, "o il diverso importo che codesto Spett. Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa".

L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni. In sede di riscontro al reclamo rappresentava che il contratto in controversia riporta chiaramente la distinzione tra oneri di natura ricorrente e di natura preliminare; eccepiva la natura *upfront* delle spese d'istruttoria e di vendita; svolgeva considerazioni sulla non applicabilità della sentenza "Lexitor" all'ordinamento italiano ed ai rapporti tra privati.

### DIRITTO



Preliminarmente, questo Collegio intende condannare la mancata costituzione dell'intermediario convenuto in termini di mancanza di cooperazione allo svolgersi del procedimento regolato dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" (provvedimento di Banca d'Italia del 12.12.2011). Infatti il contegno tenuto dalla parte resistente è contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario, il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari.

Nel merito, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito oggetto di controversia è stato estinto in data 11/5/2016, sulla base del conteggio estintivo in atti, da cui non constano rimborsi. Il TAN risulta essere l'8,9% per un totale di 84 rate. Il debito residuo indicato in conteggio estintivo risulta coerente con un'estinzione alla 33° rata.

Gli oneri economici posti a carico del ricorrente contengono una voce ("spese di istruttoria e di vendita"), le quali sono da ricondurre alla tipologia delle voci *up front*. In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intellegibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione. Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale". Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri *up front* secondo il suddetto criterio.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, l'intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	8,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,71%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40,02%

rate pagate	33	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
spese d'istruttoria e di vendita				860,43	Upfront	40,02%	344,38		344,38
Totale				860,43					344,38

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo come sopra calcolato (€ 344,38) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 522,40), la quale richiedeva il rimborso delle spese controverse secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La parte ricorrente ha domandato gli interessi legali, ed essi sono dovuti dal reclamo al saldo. Quanto alle spese difensive, esse non sono dovute, considero il carattere seriale della controversia.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 344,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA